



CODICE DISCIPLINARE

Istituto delle Suore di Maria Consolatrice

Scuola

1. Obblighi gravanti sui lavoratori

Nello svolgimento della prestazione lavorativa i lavoratori sono tenuti al rispetto degli obblighi di legge e di contratto, individuale e collettivo.

I lavoratori sono, inoltre, tenuti ad osservare scrupolosamente le direttive dell'Istituto delle Suore di Maria Consolatrice (di seguito anche solo l'Istituto), oltre che a rispettare quanto previsto nell'ambito del regolamento interno, del modello di organizzazione e gestione *ex* d.lgs. n. 231/2001, del disciplinare di utilizzo degli strumenti informatici e della nomina ad incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.

Secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato, data la particolarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori:

- a) di espletare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
- b) di osservare l'orario di servizio;
- c) di segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
- d) di rispettare e far rispettare agli alunni il regolamento interno d'Istituto;
- e) di osservare le eventuali modifiche di orario nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno;
- f) di mantenere il segreto d'ufficio;
- g) di non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
- h) di segnalare l'eventuale assenza o ritardo prima dell'inizio del servizio, per garantire adeguata sostituzione;
- i) di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli.

Agli insegnanti inoltre è fatto obbligo:

- a) di presentare tempestivamente al preside dell'Istituto il programma dello svolgimento del corso della materia assegnata, di svilupparlo gradatamente e di portarlo a termine;
- b) di far svolgere agli alunni il numero di prove scritte per la materia e di effettuare le interrogazioni nel numero prescritto dalle disposizioni ministeriali;
- c) di comunicare all'Istituto, per iscritto ed entro 3 giorni, l'accettazione di incarichi di insegnamento presso altre scuole legalmente riconosciute o private sempreché compatibili ai sensi della legislazione vigente; è inoltre fatto obbligo di comunicare per iscritto, entro 3 giorni, l'inizio dell'attività di libera professione, sempreché compatibile;

d) di svolgere le ore di insegnamento affidategli secondo la ripartizione per materia.

La violazione di quanto sopra comporterà responsabilità disciplinare dei lavoratori, secondo quanto previsto dal presente codice.

2. Provvedimenti disciplinari

In conformità all'art. 7 l. n. 300/1970 gli inadempimenti dei lavoratori possono dar luogo alla adozione dei seguenti provvedimenti da parte del datore di lavoro:

- a. richiamo verbale;
- b. richiamo scritto;
- c. multa non superiore all'importo di tre ore di paga base;
- d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di giorni 3 di effettivo lavoro (3/26);
- e. licenziamento con preavviso;
- f. licenziamento senza preavviso.

3. Procedimento disciplinare

Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa, salvo per quanto riguarda il richiamo verbale.

La contestazione degli addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà, in nessun caso, essere inferiore a 10 giorni dalla data di ricezione della contestazione.

Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale a cui aderisce o conferisce il mandato.

Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato con lettera raccomandata inviata entro 6 giorni dal termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni. Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento.

Trascorso l'anzidetto periodo senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal dipendente s'intendono accolte.

I provvedimenti disciplinari, comminati senza osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sono inefficaci.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di cui alla l. n. 604/1966 e l. n. 300/1970.

4. Esempificazione dei provvedimenti disciplinari

Si premette che la successiva elencazione non è tassativa e non esclude ulteriori inadempimenti che possono comunque determinare l'applicazione da parte del datore di lavoro delle sanzioni disciplinari previste nel presente codice disciplinare o dalle norme di legge e/o del contratto collettivo applicato.

a. Richiamo verbale

Incorrono nel provvedimento del richiamo verbale i lavoratori che commettano infrazioni di lieve entità non comprese nelle lettere successive.

b. Richiamo scritto, multa e sospensione

Incorrono nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione i lavoratori che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, commettano le seguenti infrazioni:

- a) assenza ingiustificata o abbandono ingiustificato del proprio posto di lavoro;
- b) mancata giustificazione dell'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- c) violazione ingiustificata delle disposizioni in tema di orario di lavoro;
- d) negligenza nell'espletamento della prestazione lavorativa;
- e) danneggiamento del materiale dell'Istituto per disattenzione o negligenza;
- f) violazione del segreto d'ufficio e diffusione di indiscrezioni sulle deliberazioni dei Consigli di classe;
- g) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'Istituto;
- h) violazione di quanto previsto nell'ambito del regolamento interno adottato dall'Istituto;
- i) violazione di quanto previsto nel disciplinare di utilizzo degli strumenti informatici adottato dall'Istituto;
- j) violazione delle disposizioni contenute nell'ambito della nomina ad incaricato del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;
- k) violazione di quanto previsto nel modello di organizzazione e gestione *ex d.lgs. n. 231/2001* adottato dall'Istituto.

Il richiamo scritto verrà applicato per le infrazioni di minore gravità, mentre la multa e la sospensione per quelle di maggiore gravità.

c. Licenziamento con preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate in precedenza, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, incorrono nel provvedimento del licenziamento con preavviso i lavoratori che commettano le seguenti infrazioni:

- a) comportamento in contrasto con l'obbligo di collaborazione alla realizzazione dell'indirizzo educativo in coerenza con i principi cui si ispira l'Istituto;
- b) assenza ingiustificata oltre i 4 giorni consecutivi;
- c) assenze ingiustificate ripetute almeno sei volte durante l'anno, prima o dopo i giorni festivi;
- d) gravi negligenze nell'espletamento delle proprie mansioni;
- e) lezioni private agli alunni della propria scuola in senso stretto;
- f) insubordinazione nei confronti dei superiori;
- g) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dai casi previsti dall'articolo successivo;
- h) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nelle lettere precedenti, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione.

d. Licenziamento senza preavviso

In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Istituto grave nocimento morale o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che comportano responsabilità penale.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, incorrono nel provvedimento del licenziamento senza preavviso i lavoratori che commettano le seguenti infrazioni:

- a) grave insubordinazione ai superiori;
- b) furto nell'Istituto;
- c) danneggiamento doloso al materiale dell'Istituto;
- d) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone,

o grave danno alle cose, o comunque compimento di azioni che implicino gli stessi pregiudizi;

- e) rissa o passaggio a vie di fatto all'interno dell'Istituto;
- f) percosse nei confronti di alunni e assistiti;
- g) diffusione di periodici o stampati contrari ai principi educativi dell'Istituto e della morale cattolica;
- h) diffamazione nei riguardi dell'Istituto;
- i) sentenza di condanna penale passata in giudicato;
- j) omessa comunicazione di nomina in ruolo nella Scuola statale.

5. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente codice si rimanda a quanto disposto dalle norme di legge rilevanti in materia, nonché alle disposizioni del contratto collettivo applicato.